



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.1.2022;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata in data 13.3.2021, poi rimodulata in data 21.10.2021, da

rilevata la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 7 comma 2 lettera a) e b), 8 e 9 L. n. 3/2012, già vagliati nel decreto di fissazione dell'udienza depositato il 30.4.2021;

rilevato che la proposta, a fronte di un monte debitorio di € 132.729,74, a cui vanno aggiunte le spese in prededuzione per complessivi euro 4.440,80 prevede di corrispondere 82 rate (6 anni e 10 mesi) di euro 786,92 e segnatamente:

1) il pagamento per intero delle spese di prededuzione sorte in occasione della presente di procedura;

2) il pagamento integrale del creditore ipotecario Monte dei Paschi di Siena spa e della cessione del quinto alla BPP;

3) il pagamento parziale al 50% alla BPP della delegazione di pagamento;

4) il pagamento parziale al 30% per la Compass spa, Findomestic e Findomestic carta revolving;

5) il pagamento al 75% di Riscossione Sicilia per le imposte e al 3% per oneri e spese;

rilevato, dunque, che il ricorrente propone di corrispondere la somma complessiva di euro 64.530,59 così suddivisa:

Tabella 4 - Piano di riparto del debito

Elenco Creditori	Totale del debito	Debito soddisfatto	I Rata	Dalla II alla XXIV Rata	Dalla XXV alla LXXXII Rata	% soddisfazione
Banca Monte dei Paschi S.p.A.	€ 11.533,82	€ 11.533,82	€ 107,47	€ 153,98	€ 135,95	100,00%
Banca Popolare Pugliese Cessione	€ 13.402,12	€ 13.402,12	€ 120,00	€ 120,00	€ 181,41	100,00%
Banca Popolare Pugliese Delega	€ 18.590,08	€ 9.295,04	€ 113,35	€ 113,35	€ 113,35	50,00%
Compass S.p.A.	€ 41.620,41	€ 12.486,12	€ 152,27	€ 152,27	€ 152,27	30,00%
Findomestic	€ 33.769,23	€ 10.130,77	€ 123,55	€ 123,55	€ 123,55	30,00%
Findomestic Carta Revolving	€ 3.470,00	€ 1.041,00	€ 43,38	€ 43,38	-	30,00%
Riscossione Sicilia imposte	€ 8.793,61	€ 6.595,21	€ 80,43	€ 80,43	€ 80,43	75,00%
Riscossione Sicilia oneri e spese	€ 1.550,47	€ 46,51	€ 46,51	-	-	3,00%
Totale debiti	€ 132.729,74	€ 64.530,59	€ 786,96	€ 786,96	€ 786,96	

Rilevato che il proponente ha formulato una dilazione di pagamento per il creditore ipotecario in conformità alle più recenti statuizioni della Suprema Corte che hanno recentemente superato la “rigida” lettura della Legge n.3/2012 riconoscendo l’ammissibilità della proposta di accordo di composizione che contempra la previsione di una dilazione di pagamento dei crediti ipotecari, anche in assenza dell’elemento della continuità di impresa (Cfr. Cass. Civ. 20 agosto 2020, n.17391; Cass. Civ. 3 luglio 2019, n. 17384);

considerato che la proposta di accordo si sostanzia nella devoluzione di una quota dello stipendio al netto di quanto necessario per il sostentamento della famiglia;

Rilevato che al fine di soddisfare i creditori secondo le modalità e le percentuali sopra indicate, il sig. _____ utilizzerà una porzione dei propri emolumenti mensili detratte le spese afferenti il fabbisogno del nucleo familiare e personali come da seguente tabella:

Reddito annuale attuale	20.135,00
Spese annuali (soglia povertà)	10.706,16

Considerato, dunque, che tutta la somma eccedente l’importo di euro 10.706,16 verrà messa a disposizione dei creditori;

osservato che, sebbene la proposta preveda la suddivisione dei creditori in classi, detta suddivisione non ha alcuna influenza sul calcolo della maggioranza prevista dall’art. 11 L. 3/2012;

considerato, dunque, che il creditore ipotecario non ha avuto diritto al voto per la parte di credito sottoposta a privilegio;

considerato che la proposta è stata approvata dal 60,40% del ceto creditorio e che, pertanto, è stata superata la soglia minima del 60% prevista dall’art. 11 comma 2 L. cit.;

rilevato, invero, che tutti i creditori hanno formulato in modo espresso il proprio parere fatta eccezione per Banca Popolare Pugliese S.p.A. e dalla Monte

dei Paschi di Siena S.p.A., per i quali si è cristallizzato il silenzio assenso nel termine di legge;

rilevato che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. Marcello Mancina ha trasmesso a tutti i creditori la relazione sul voto e sul raggiungimento della predetta percentuale, allegando il testo dell'accordo, come prescritto dall'art. 12 comma 1. L. cit.;

Elenco creditori	Debito totale	Debito soddisfatto	Debito stralciato	Debito ai fini del voto	Percentuale di voto	Parere espresso
Banca Popolare Pugliese S.p.A.	€. 31.992,20	€. 24.935,94	€. 7.056,26	€. 31.992,20	27,91%	Positivo
Compass S.p.A.	€. 41.620,41	€. 12.486,12	€. 29.134,29	€. 41.620,41	36,31%	Negativo
Findomestic Banca S.p.A.	€. 37.239,23	€. 11.171,77	€. 26.067,46	€. 37.239,23	32,49%	Positivo
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€. 10.344,08	€. 6.641,72	€. 3.702,36	€. 3.748,87*	3,27%	Negativo*
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€. 11.532,82	€. 11.532,82	€. 0,00	€. 0,00	0%	Non avente diritto al voto
Totale	€. 132.729,74	€. 55.235,55	€. 65.960,37	€. 114.600,51	100%	(Favorevole 60,40%)

letta la relazione depositata il 18.1.2022, con la quale l'avv. Marcello Mancina ha rappresentato che, nel termine di cui all'art. 12 comma 2 L. cit., non sono state formulate osservazioni al piano da parte dei creditori, e al contempo, ha fornito l'attestazione definitiva della fattibilità dell'accordo, riportandosi al contenuto della relazione ex art. 9 già depositata;

rilevato che all'udienza di discussione non era presente alcun creditore;

rilevata la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso lo scarso valore del compendio immobiliare e la presenza di un creditore ipotecario che assorbirebbe per intero la somma eventualmente riscossa;

considerato, che la durata del piano posto a base della proposta di accordo in esame è contenuto in un arco temporale di 6 anni e 10 mesi, ed è stato oggetto di voto favorevole da parte della maggioranza del ceto creditorio;

ritenute condivisibili le modalità di pagamento individuate nel piano;

considerato, infine, che non risulta il compimento di atti in frode e che, tenuto conto dell'ammontare della rata mensile e della capacità reddituale del debitore, sussiste, come correttamente argomentato dall'OCC nella propria relazione, una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nell'accordo;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata, e che vanno demandate al Professionista nominato, avv. Marcello Mancina, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da _____ ;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. Marcello Mancina, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC, a seguito dell'oscuramento di dati attinenti la privacy del proponente;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista avv. Marcello Mancina.

Si comunichi.

Palermo, 31/01/2022

Il giudice delegato

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.